

Bonomi: “Misure serie di attrattività per il rilancio del Paese con il Pnrr”

scritto da Fabiana Capasso | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_36](#)

Bond record: 70mila miliardi con l'incognita inflazione

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_51](#)

Possibile l'indennità a carico dell'azienda

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_56](#)

La quarantena di dieci giorni costa ai lavoratori 500 euro netti

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_57](#)

PROSSIMI APPUNTAMENTI DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE: PROGETTO FORMATIVO DI CONFINDUSTRIA E ICE. 16, 23 E 30 SETTEMBRE: ADESIONI

scritto da Monica De Carluccio | Agosto 30, 2021

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti del progetto Confindustria – Ice nel campo della formazione sui temi delle dogane e del commercio internazionale, previsti per settembre:

16 settembre / 9.00 – 13.00 con il coordinamento di CONFINDUSTRIA SALERNO

- Lavorare in sicurezza, consumare in sicurezza, garantire persone ambiente istituzioni
- Difendersi, aggredire, conquistare: le armi della dogana

23 settembre /9.00 – 13.

- Architetture del commercio mondiale: triangoli quadrangoli, diagonali, multilaterali e bilaterali: geometrie variabili?
- La frontiera della nuova compliance. AEO verso il 0

30 settembre / 9.00 – 13.

- Le strategie della sostenibilità nel commercio con le economie emergenti
- Il futuro, oggi

Il percorso è partito lo scorso 7 luglio e prevede 6 incontri in modalità webinar – 3 già realizzati, 3 a settembre, date e programmi di cui sopra – destinati alle aziende iscritte, che potranno partecipare **gratuitamente** ad uno o più degli appuntamenti in calendario.

Si tratta di **un nuovo programma formativo tecnico-specialistico su dogane e commercio internazionale, organizzato da Confindustria con ICE. Confindustria Salerno** è partner del programma, coordinando in particolare l'appuntamento del 16 settembre prossimo.

come aderire

L'adesione è **gratuita** e prevede, per la presenza ai moduli prescelti, un **attestato di partecipazione** da parte di Confindustria e ICE.

E' ammesso un limite massimo di iscritti per ciascun modulo.

Per partecipare, è necessario compilare la **scheda di adesione** disponibile al seguente [link](#):

Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare allegata e sulla pagina dedicata al progetto:
<https://dci.ice.it/>

Invitiamo quanti aderiranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (m.decarluccio@confindustria.sa.it) al fine di monitorare la presenza di aziende associate a Confindustria Salerno nel programma formativo.

Turismo, via libera al plafond da 430 milioni per le aree di montagna

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021
[articoli_30_08_2021_59](#)

Agroalimentare, emergenza

truffe per i prodotti a denominazione Ue

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_60](#)

Cala la fiducia delle imprese Industria, timori sull'autunno

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_62](#)

Iva ridotta per l'azienda che ristruttura, raccoglie e smaltisce i rifiuti

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2021

[articoli_30_08_2021_64](#)

AUTOTRASPORTO. ACCESSO ALLA PROFESSIONE: CHIARIMENTI DIMOSTRAZIONE REQUISITO IDONEITÀ FINANZIARIA E STABILIMENTO. CIRCOLARE MIMS DEL 23 AGOSTO 2021

scritto da Marcella Villano | Agosto 30, 2021

Con circolare del 23 agosto scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha fornito chiarimenti riguardo alla **dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria** ex art. 7, Regolamento (CE) n. 1071/2009, alla luce delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/698 e n. 2021/267, a seguito di quesiti pervenuti da DGT, UMC e Associazioni di categoria.

Ha precisato che le imprese, **per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N** devono dimostrare, oltre a possedere altri requisiti, anche la sussistenza del **requisito di idoneità finanziaria, che deve essere attestata da specifica documentazione e secondo determinate modalità:**

1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
2. mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;

3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall'articolo 1, comma 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;

Dal terzo anno di esercizio della professione di trasportatore su strada, non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la polizza di responsabilità civile professionale.

Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la prevista documentazione atta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.

Riguardo alle imprese che dimostrano l'idoneità finanziaria con le modalità previste di cui al punto 1, la circolare chiarisce che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l'attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell'anno che precede.

Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all'esercizio della professione, qualora constatino la mancanza del suddetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all'esercizio contabile per l'anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1.09.2020 – 31.12.2020, considerato dal Regolamento 2021/267 come "periodo

di crisi”) e per l’anno 2021 (al quale pertiene il periodo 1.01.2021 – 30.06.2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle che sono state rilasciate secondo le modalità indicate ai punti 2 e 3, possono prolungare, come stabilito nel suddetto Regolamento (UE) n. 2021/267, il termine – che comunque non ha carattere di automaticità – del procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 1071/2009, fino ad un massimo di dodici mesi

Inoltre, la possibilità di concedere l’estensione del termine procedimentale da 6 a 12 mesi, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’UMC competente abbia avviato il procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009 – constatando la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo 1.09.202-30.06.2021, purché esso non sia già concluso.

Resta fermo che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione del requisito dell’idoneità finanziaria e dello stabilimento non potrà eccedere l’arco temporale di dodici mesi continuativi.

[Circolare MIMS 23 agosto 2021, n. 3](#)